



COMUNE di MEZZOMERICO
PROVINCIA di NOVARA

N. _____ di Prot.

N. 20 Reg. Delib.
del 30.09.2013

ORIGINALE/ COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES.

L'anno duemilatredecim addì **trenta** del mese di **settembre**, alle ore **21.00**, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta ordinaria, in prima convocazione, i seguenti consiglieri:

N°	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1.	DEFESTI Valter	Sindaco	X	
2.	FORTINA Claudio	Consigliere	X	
3.	MATTACHINI Piera Ernesta	Consigliere	X	
4.	MATTACHINI Lorenzo	Consigliere	X	
5.	BOFFETTA Andra	Consigliere	X	
6.	GRECO Monica	Consigliere	X	
7.	TIRELLI Elisabetta	Consigliere	X	
8.	MATTACHINI Pietro	Consigliere	X	
9.	MAZZON Emanuele	Consigliere	X	
10.	MATTACHINI Cristina	Consigliere		X
	TOTALE		9	1

Assume la presidenza il sig. DEFESTI Valter nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale dott. FAVINO Giuseppe.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Mezzomerico la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale stabilisce che: *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

CONSIDERATO che, con legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma.

RILEVATO che l'art. 8, comma 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 novembre 2013;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATA la deliberazione n. 43 del 27.08.2013, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la bozza del regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES;

RITENUTO approvare lo schema di regolamento, proposto dalla Giunta Comunale, per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, costituito da n. 38 articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

DATO ATTO inoltre, che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. a) e, nello specifico, ai sensi dell' art. 14, comma 22 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;

PRESO ATTO:

- dei pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49, del d.lgs. n. 267/2000 e *s.m.i.*;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Sentiti :

- il Sindaco che riferisce in merito alla applicazione dell'art 14 del DL nr 201/2011 convertito nella legge nr 214 del 22.12.2011 che prevede l'approvazione di un nuovo Regolamento TARES dal 1° gennaio 2013 in sostituzione dei regolamenti esistenti TARSU o TIA in quanto decaduti alla stessa data. Il nuovo Regolamento proposto, elaborato nell'ambito dell'ufficio Tributi anche a seguito di questionari informativi per acquisire dati ove necessario, è già stato approvato in G.C. e pubblicato in data 29 agosto c.a. Detto Regolamento consta di 38 articoli che disciplinano l'applicazione del Tributo;
- il Consigliere Mattachini Pietro che avanza delle proposte in merito a riduzioni per utenze domestiche e agevolazioni, alcune presenti anche negli emendamenti presentati al bilancio; inoltre richiama ancora alcune circostanze già discusse al punto precedente;
- il Sindaco che, nel prenderne atto e essendoci null'altro da discutere, propone le votazioni.

CON voti favorevoli espressi palesemente: n. 7 – contrari: // - astenuti: n. 2

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la bozza del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 38 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013;
- 3) Di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Successivamente, su proposta del Presidente, con separata votazione palese, riportante il seguente esito:

- favorevoli: n. 7
- contrari: //
- astenuti: n. 2
-

D E L I B E R A

- Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. n. 267/2000 e *smi*;

COMUNE DI MEZZOMERICO
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI
(TARES)**

1. ISTITUZIONE DEL TRIBUTO.....	4
2. SOGGETTO ATTIVO.....	4
3. PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO.....	4
4. SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO.....	4
5. ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	4
6. BASE IMPONIBILE.....	5
7. ESCLUSIONI ED ESENZIONI.....	5
8. CONDIZIONI PER L'ESENZIONE.....	6
9. COMPUTO DELLE SUPERFICI.....	6
10. PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI.....	7
11. ZONE NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	7
12. INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE.....	7
13. ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO.....	8
14. COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO.....	8
15. TRIBUTO PROVINCIALE.....	8
16. DETERMINAZIONE DEL COSTO DA COPRIRE.....	9
17. PARAMETRI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.....	9
18. TARIFFE.....	10
19. TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO.....	10
20. RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.....	11
21. RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE.....	11
22. SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....	12
23. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI DOMESTICHE.....	12
24. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI.....	12
25. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI NON DOMESTICHE.....	13
26. DENUNCE.....	14
27. RISCOSSIONE.....	15
28. RIMBORSI, SGRAVI E COMPENSAZIONE.....	15

29.	ACCERTAMENTO E CONTROLLO.....	15
30.	IMPORTI MINIMI.....	16
31.	VIOLEZIONI.....	17
32.	RISCOSSIONE COATTIVA	17
33.	CONTENZIOSO.....	17
34.	FUNZIONARIO RESPONSABILE	17
35.	ABROGAZIONI	17
36.	ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	18
37.	TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	18
38.	NORME DI RINVIO.....	18

1. ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 è istituito il **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
2. Il gettito complessivo del tributo, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011, comma 11, deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa di natura corrispettiva.

2. SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

3. PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (di cui alla tabella A) allegata).

4. SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di utilizzi temporanei, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie; per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e, comunque, per periodi inferiori a sei mesi, il tributo è dovuto dal proprietario.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Cod. Civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'Amministratore del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della denuncia di cui all'art. 26, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato.

5. ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune di Mezzomerico in regime di privativa, nell'ambito del territorio comunale.

6. BASE IMPONIBILE

1. Ai sensi del D.L. 201/2011, art. 14 comma 9, modificato dalla Legge 228/2012, il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 D.L. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In sede di prima applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

7. ESCLUSIONI ED ESENZIONI

1. Fermo restando quanto indicato all'art. 10, non sono soggetti al tributo:

- a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- d) I casi espressamente previsti da legge o che la legge permette di esentare, quali:
 - i. i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad uso diverso da quello del culto in senso stretto;
 - ii. i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento in modo esclusivo o largamente prevalente;
 - iii. i locali e le aree adibiti a servizi istituzionali comunali;
 - iv. i locali o le aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione da Associazioni e/o gruppi non aventi scopo di lucro.

2. In applicazione a quanto previsto dal comma precedente, si considerano non tassabili, a titolo esemplificativo, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali ripetitori, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione, stagionatura e invecchiamento, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore od uguale a mt. 1,50 in cui non sia possibile la permanenza;

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito veicolare interno o all'accesso alla pubblica via; aree di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto; aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione, aree in abbandono o di cui si possa dimostrare lo stato di permanente inutilizzo.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazzi e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse);
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte sia in locali, con l'eccezione delle superfici utilizzate come servizi.

8. CONDIZIONI PER L'ESENZIONE

1. Le condizioni per l'esenzione di cui all'art. 7 devono essere dichiarate dal contribuente su apposita modulistica predisposta dal comune e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o a idonea documentazione. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
2. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 26 del presente regolamento e il tributo decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

9. COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La superficie tassabile è misurata:
 - per i locali al netto dei muri;
 - per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese e al netto delle aree adibite al transito veicolare.
2. Sono soggetti al tributo tutti i vani principali, secondari o accessori, le relative pertinenze nonché le aree coperte comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi su almeno tre lati o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o uso, insistenti interamente o prevalentemente sul territorio comunale.
3. Si intendono per **vani principali** quelli effettivamente adibiti ad abitazione o ad attività delle utenze non domestiche; per **vani secondari o accessori** anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, vano scale, ecc.; per **pertinenze** i locali, anche se separati dal corpo principale dell'edificio, destinati a box, garage, autorimesse, cantine, solai ecc., che sono a servizio dell'utenza.
4. Si considerano inoltre tassabili tutte le aree comunque utilizzate, nonché di caravan o similari, adibiti a stabile residenza ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni.
5. Per i distributori di carburante sono soggetti al tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 (venti/00) mq per colonnina di erogazione.

10. PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Ai fini della determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, **rifiuti speciali, tossici o nocivi** allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, ridotta di una percentuale del 30%.
3. I presupposti per l'applicazione della percentuale di cui sopra devono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione.
4. La detassazione opera a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, dietro presentazione della copia conforme all'originale della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, nonché delle modalità con le quali egli provvede allo smaltimento.
5. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadro superiore.
6. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani che crei un aggravio ed un aumento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento a carico del comune

11. ZONE NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi del D.L. 201/2011, art. 14 comma 20, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Il mancato o parziale utilizzo del servizio quando questo è disponibile da parte dell'utenza non comporta l'esclusione o la diminuzione del pagamento del tributo; nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa. Si intendono ubicati in zone servite gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 100 metri lineari (calcolati a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi le eventuali vie di accesso private agli insediamenti), nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 e 2 si applicano alla parte variabile della tariffa.
4. Tali riduzioni si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 14.

12. INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata su modulistica appositamente predisposta dal Comune.

3. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versato dall'Amministratore, come previsto dall'art.4.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, ~~il tributo non è dovuto per le annualità successive, se l'utente dimostra di non avere~~ continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il pagamento è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

13. ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 14, commi 9 e 11, del D.L. 201/2011, il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 158/99, è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
2. Il tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica, a ciascuna delle quali vengono imputate una quota fissa ed una quota variabile commisurate ai seguenti costi del servizio:
 - a) **quota fissa:** è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite anche agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti ed al servizio di pulizia delle strade; questi costi non subiscono variazioni in relazione alla quantità di rifiuti conferiti;
 - b) **quota variabile:** è proporzionale alla effettiva produzione di rifiuti (o loro stima) provenienti dalle diverse tipologie di utenza, nonché al costo sostenuto per il loro smaltimento o recupero.
3. L'insieme dei costi da coprire sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, indicati nell'apposita deliberazione riportante i criteri generali applicati per la determinazione delle tariffe.

14. COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO

1. Alla tariffa, determinata in base alle precedenti disposizioni, si applica, ai sensi del D.L. 201/2011, una maggiorazione pari ad €/mq 0,30 a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune; tale maggiorazione potrà essere modificata sino ad un massimo di €/mq 0,40 con apposita deliberazione assunta dal Consiglio Comunale, anche modulandola in funzione della tipologia di immobile e della zona di ubicazione.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette a tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti; ad essa si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti, ad eccezione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 507/92.
3. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 22.
4. Il gettito derivante dalla maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

15. TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Questo è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 14.

16. DETERMINAZIONE DEL COSTO DA COPRIRE

1. Il costo complessivo del servizio è determinato in funzione del piano finanziario, redatto in collaborazione con il soggetto che gestisce il servizio stesso, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 158/99.
2. Ai fini della determinazione del costo e della percentuale di copertura del servizio, il costo relativo al servizio di spazzamento viene considerato nella misura del 100%.

17. PARAMETRI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Ai fini della commisurazione del tributo alla quantità e qualità dei rifiuti solidi urbani prodotti ed al costo di gestione del servizio, vengono adottati i criteri ed i principi individuati dal D.P.R. n. 158/99.
2. La **quota fissa** è determinata:
 - a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:
$$QF = Qud * Ka * Sup$$
dove:
Qud = quota unitaria €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle stesse
Ka = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/99 che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
Sup = superficie dei locali occupati dalla singola utenza
 - b) per le **utenze non domestiche**, classificate per tipologia di attività come previsto dal successivo art. 25, con l'applicazione della seguente formula:
$$QF = Qund * Kc * Sup$$
dove:
Qund = quota unitaria €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle stesse
Kc = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/99 che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connesso alla tipologia di attività
Sup = superficie dei locali occupati dalla singola utenza dove si svolge l'attività produttiva
3. La **quota variabile** è determinata:
 - a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:
$$QV = Qudv * Kb * Cu$$
dove:
Qudv = quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ed il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti il nucleo familiare
Kb = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/99 che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
Cu = costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse
 - b) per le **utenze non domestiche** con l'applicazione della seguente formula:
$$QV = Cu * Kd * Sup$$
dove:

Cu = costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle stesse
Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg/m² di cui al D.P.R. 158/99 che tiene conto della quantità di rifiuto connessa alla tipologia di attività
Sup = superficie dei locali occupati dalla singola utenza dove si svolge l'attività produttiva.

18. TARIFFE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. La tariffa, applicabile annualmente alla singola utenza, è determinata tenendo conto della classificazione dei locali e delle aree tassabili di cui agli art. 23 e 25 e della ripartizione dei costi risultanti dal Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale, redatto ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 158/1999.
3. In caso di mancata adozione delle tariffe entro il termine di cui al comma 1, si intendono prorogate le tariffe da ultimo deliberate.
4. Le tariffe sono uniformate ai criteri ed ai coefficienti del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.
5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Kb, Kc, Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.

19. TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituito il tributo di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadro di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La misura del tributo giornaliero, rapportato a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosessantacinque giorni la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 10%. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui agli art. 23 e 25, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine qualitativa e quantitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Al tributo giornaliero si applicano, se compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 14
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento del tributo da effettuare contestualmente alla Tassa di Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche, con le modalità previste per la stessa, oppure contestualmente al pagamento dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa e con le modalità previste.
6. In caso di occupazione di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'occupazione abusiva è recuperato unitamente alla sanzione, interessi e spese accessorie. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. Il tributo giornaliero di smaltimento non si applica per:

- a) le occupazioni occasionali effettuate per iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse o gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
- b) le occupazioni in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- c) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- d) le occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non ricorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- e) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- f) le occupazioni effettuate per le operazioni di trasloco;
- g) le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia.

20. RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche è concessa una riduzione della quota variabile della tassa nel caso di documentato avvio al recupero dei rifiuti assimilati presso soggetti autorizzati che abbiano controfirmato il formulario di identificazione; la riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati avviati a recupero nel corso dell'anno e la produzione complessiva di rifiuti assimilati nel medesimo anno, comunque entro il limite massimo dell' 80% della parte variabile della tassa.
2. Al fine del riconoscimento della riduzione di cui al comma 1, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti; a tale dichiarazione dovranno allegare copia dei formulari di trasporto, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o altra adeguata documentazione. E' facoltà del Comune richiedere copia del modello unico di denuncia (MUD) dell'anno di riferimento o altra documentazione equivalente e, qualora si riscontrassero difformità provvedere a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
3. Limitatamente all'anno 2013 la documentazione di cui al comma 2 potrà essere presentata entro il 31.10.2013;
4. La riduzione di cui al presente articolo viene applicata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello cui la documentazione si riferisce, sempre che sia stato rispettato il termine di presentazione di cui al comma 2.
5. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti.
6. Tali riduzioni si applicano, proporzionalmente, anche alla maggiorazione di cui all'art. 14.

21. RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio dell'umido è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo così modulata:
 - a) 20% per uso esclusivo di compostiera o letamaia (utenti che non espongono la frazione umida per la raccolta porta a porta, in quanto tutto il rifiuto viene utilizzato per la produzione di compost);
 - b) 10% per uso stagionale o parziale di compostiera o letamaia (utenti che utilizzano la compostiera o la letamaia solo per una parte del rifiuto umido o solo in alcuni periodi dell'anno e pertanto si avvalgono anche del servizio di raccolta porta a porta)

2. Le riduzioni saranno riconosciute dietro presentazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo di apposita dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed avranno effetto sino a diversa comunicazione da parte dell'interessato; il Comune si riserva di effettuare periodici controlli con personale autorizzato al fine di verificare l'effettiva attuazione del compostaggio domestico;
3. Limitatamente all'anno 2013 la documentazione di cui al comma 2 potrà essere presentata entro il 31.10.2013;
4. La riduzione di cui al comma 1 punto a) sarà inoltre riconosciuta esclusivamente agli utenti che restituiranno il contenitore per il conferimento dell'umido.
5. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti.
6. Tali riduzioni si applicano anche alle maggiorazioni di cui all'art. 14.6.1
7. La riduzione di cui al presente articolo viene applicata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello cui la documentazione si riferisce, sempre che sia stato rispettato il termine di presentazione di cui al comma 2.

22. SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 14 del D.L. 201/2011, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008; il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

23. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI DOMESTICHE

1. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in sei categorie:
 - 1) utenze domestiche con nucleo familiare di un componente;
 - 2) utenze domestiche con nucleo familiare di due componenti;
 - 3) utenze domestiche con nucleo familiare di tre componenti;
 - 4) utenze domestiche con nucleo familiare di quattro componenti;
 - 5) utenze domestiche con nucleo familiare di cinque componenti;
 - 6) utenze domestiche con nucleo familiare di sei o più componenti.
2. L'attribuzione della categoria di appartenenza avviene d'ufficio, salvo specifica denuncia di un numero maggiore di occupanti da parte del contribuente, in base alle risultanze anagrafiche immediatamente precedenti all'emissione degli avvisi di pagamento.

24. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione del numero di occupanti, in:
 - o domestiche residenti
 - o domestiche non residenti
2. Nel solo caso di nuclei familiari residenti, è possibile scomputare dal numero dei componenti i soggetti di seguito indicati, con diritto allo sgravio o al rimborso con decorrenza dal bimestre solare successivo al verificarsi dell'evento:

- a) congiunto che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità analoghe alle precedenti, sulla base di idonea documentazione probatoria, risulti per più di nove mesi all'anno presso strutture sanitarie assistenziali, rieducative e similari;
 - b) congiunto che possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione probatoria, di avere acquisito la residenza o la dimora abituale, per più di nove mesi all'anno, anche non continuativi, per motivi di lavoro o studio, in località posta al di fuori del territorio comunale, in modo tale da non consentire l'abitualità della dimora.
3. Per l'ottenimento del diritto allo sgravio o rimborso in relazione alle casistiche sopra indicate, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi allegando la documentazione probatoria, entro 60 giorni dalla data del versamento a saldo, oppure entro la scadenza dell'ultima rata.
 4. Le utenze domestiche non residenti sono costituite dai nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale; per queste è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti forfettariamente determinato in **UNA** unità, salvo specifica denuncia di un numero maggiore da parte del contribuente.
 5. Nel caso di alloggi a disposizione, i cui proprietari siano comunque residenti in altri locali ed iscritti all'anagrafe comunale, il numero di componenti è comunque determinato in **UNA** unità.
 6. Nel caso in cui la metratura tassata in capo ad un contribuente comprenda anche quella riferita ai locali, siti allo stesso indirizzo e numero civico, occupati da altri nuclei familiari, al fine del conteggio del tributo, si attribuiscono i componenti derivanti dalla somma di tutti nuclei familiari ivi residenti.
 7. Per ogni altra casistica riferita alle utenze domestiche per le quali non esistono elementi oggettivi per attribuire il numero dei componenti, ivi compresi i cittadini AIRE, al fine del conteggio del tributo, si attribuisce forfettariamente **UN** occupante.

25. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze non domestiche sono suddivisi in 20 categorie:
 - 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 2) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - 3) Esposizioni, autosaloni, magazzini
 - 4) Alberghi con ristorante
 - 5) Alberghi senza ristorante
 - 6) Case di cura e riposo
 - 7) Uffici, agenzie, studi professionali
 - 8) Banche ed istituti di credito
 - 9) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
 - 10) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 - 11) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 - 12) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - 13) Attività industriali con capannoni di produzione
 - 14) Attività artigianali di produzione beni specifici
 - 15) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - 16) Bar, caffè, pasticceria
 - 17) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 - 18) Plurilicenze alimentari e/o miste
 - 19) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 - 20) Discoteche, night club, sale giochi, sale da ballo

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal comma precedente viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 metri quadrati.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, purché di estensione non inferiore a 20 metri quadrati.

26. DENUNCE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data in cui è intervenuta la variazione.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - se trattasi di Ente, Istituto, Associazione, la denominazione ed il relativo scopo sociale od istituzionale, l'indicazione della sede legale, del codice fiscale e/o della partita IVA, delle generalità complete del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - l'indicazione della superficie dei locali, delle eventuali pertinenze, delle aree e la loro destinazione d'uso nonché, per le utenze domestiche, se si tratta o meno di abitazione principale, il numero complessivo degli occupanti ed il nominativo degli stessi; in caso si tratti di locali in affitto deve essere specificato il nominativo del proprietario;
 - il codice ATECO in caso si tratti di utenza non domestica;
 - l'ubicazione dei locali e delle aree ed i riferimenti catastali;
 - la data di inizio dell'occupazione o detenzione;
 - gli identificativi catastali relativi a tutte le unità;
 - la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 12, la dichiarazione di cessata occupazione/detenzione deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di

cui al comma 2, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo.

6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione entro il termine di cui al comma 2.

27. RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante le modalità e le scadenze di pagamento previste dall'art. 14 del D.L. 201/2011 o deliberate in tale senso.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento.
3. L'importo del versamento è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nella determinazione del tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

28. RIMBORSI, SGRAVI E COMPENSAZIONE

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo, opportunamente provati e documentati, il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (art. 1 comma 164 L. 296/2006)
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta (art. 1 comma 164 L. 296/2006)
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi computati nella misura del tasso legale vigente (art. 1 comma 165 L. 296/2006)
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento (art. 1 comma 165 L. 296/2006)
5. Non si procede al rimborso di somme complessivamente inferiori all'importo stabilito dall'art. 13 comma 4 del Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate tributarie.
6. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 27, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento (art. 1 comma 167 L. 296/2006)

29. ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 26 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come **superficie minima assoggettabile al tributo** quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestable.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, le aree scoperte operative, nel caso in cui non sia possibile abbattere le medesime delle aree adibite a transito veicolare, sono computate al 20%.
5. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese, ai sensi di legge. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
6. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, fermo restando quanto transitoriamente previsto dall'art. 9, comma 4, del D.L. 174/2012.
7. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

30. IMPORTI MINIMI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria di somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di

sanzioni amministrative e interessi, non superiori, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

3. Tali limiti non si applicano al tributo giornaliero di smaltimento disciplinata dal precedente art. 19

31. VIOLAZIONI

1. Per le violazioni previste dal D.L. 201/2011, art. 14 commi da 39 a 43 si applicano le sanzioni ivi indicate.
2. Gli interessi di mora sono computati nella misura del tasso legale vigente (art. 1 comma 165 L. 296/2006)
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, dal giorno in cui sono divenuti esigibili (art. 1 comma 165 L. 296/2006)

32. RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui all'articolo 29 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

33. CONTENZIOSO

1. Avverso l'avviso di pagamento e accertamento del tributo, l'avviso di mora nonché avverso gli atti indicati all'art. 20 del D.Lgs. 546/1992 può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo le modalità previste dall'art. 20 e seguenti del citato D.Lgs. 546/1992 ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.

34. FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

35. ABROGAZIONI

1. Ai sensi del comma 46 dell'art. 14 D.L. 201/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, di qualunque natura, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione del tributo.

36. ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1.01.2013.
3. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 241/1990, come sostituito dall'art. 15 comma 1 L. 15/2005, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

37. TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 196/2003 – "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

38. NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. L. 201/2011 e s.m.i., della L. 296/2006 e del D.P.R. 158/99

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;

- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi:



CONSIGLIO COMUNALE 30 SETTEMBRE 2013

REGOLAMENTO TARES

Proposte del Gruppo Uniti per Mezzomerico

Art. 21 bis Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
- c) abitazione di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni, di cui al comma precedente, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni, di cui al presente articolo, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22 Agevolazioni

1. I locali adibiti a civile abitazione, occupati dal nucleo familiare il cui indice della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sia inferiore a euro 8.500,00, sono assoggettati a tassazione con una riduzione del 100 % nella parte fissa e nella parte variabile del tributo.

2. Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'ufficio tributi, allegando il certificato ISEE in corso di validità. Le istanze, finalizzate all'ottenimento delle suddette agevolazioni, devono essere presentate entro 60 giorni antecedenti la data prevista per la scadenza dell'ultima rata del tributo.

3. Le agevolazioni, di cui al presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

4. Le riduzioni, di cui al comma precedente, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate, nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5. Le riduzioni, di cui al presente articolo, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anchè in mancanza della relativa dichiarazione.

Luca Caciari
Luca Caciari

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
(DERESTI Valter)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(FAVINO dott. Giuseppe)

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Li 30.9.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DUO' dott.sa Simona)



Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Li 30.9.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DUO' dott.sa Simona)



Per copia conforme all'originale:

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FAVINO dott. Giuseppe)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal: 9 OTT. 2013

Li 9 OTT. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(FAVINO dott. Giuseppe)

ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva li _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

- Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i...

Li 30.9.2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(FAVINO dott. Giuseppe)